

37981/16



M/14/3-5)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni - Presidente -
Domenico Carcano
Giorgio Fidelbo - Relatore -
Orlando Viiloni
Ersilia Calvanese

Sent. n. sez. 899
PU - 01/06/2016
R.G.N. 12482/16

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2015 emessa dalla Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al capo c) e il rigetto nel resto, con rideterminazione della pena;

udito l'avvocato (omissis) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, decidendo sull'impugnazione dell'imputato (omissis) lo ha assolto dal reato di cui al capo D), con conseguente revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza di condanna pronunciata il 27 novembre 2014 dal Tribunale di Verona in relazione ai reati di concussione (capi A e B) e di abuso d'ufficio (capo C), con le pene accessorie e rideterminando la pena detentiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione.

2. L'avvocato (omissis) difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 317 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione agli episodi di cui ai capi A) e B): si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di concussione nei due episodi nonostante la mancanza di una condotta costringitiva o comunque minacciosa da parte dell'imputato; con riferimento ai capo A) non vi sarebbe stata alcuna coartazione nei confronti del (omissis) nel convincerlo a inscenare nella propria officina il finto incidente, per la semplice ragione che non vi è stata alcuna minaccia di un male futuro e ingiusto, non potendo considerarsi tali le frasi pronunciate dall'imputato ("dobbiamo farlo qua, è l'unico posto"; "è meglio che cambi mestiere"), non sussistendo i presupposti per l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario diretto ad inibire l'esercizio dell'impresa gestita dal (omissis) la stessa testimonianza resa da (omissis) confermerebbe l'assunto, avendo dichiarato di non aver mai temuto per l'autofficina; stesso discorso per l'episodio di cui al capo B), in cui si è trattato di una semplice richiesta di ottenere rapidamente il pezzo di ricambio, in assenza di qualsiasi pressione indebita; il mancato pagamento non assume alcun rilievo ai fini del reato ipotizzato, potendo semmai rilevare ai fini civilistici.

2.2. Erronea applicazione degli artt. 317 e 319-quater cod. pen.: si assume che, comunque, anche a voler riconoscere l'esistenza di una qualche pressione, i fatti di cui ai capi A) e B) andavano inquadrati nel delitto di induzione indebita.

2.3. *Mancanza e manifesta illogicità della motivazione*: si rileva che i giudici di merito non abbiano condotto una attenta valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese e, inoltre, non abbiano verificato la sussistenza di riscontri esterni alle loro dichiarazioni.

2.4. *Erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. (capo C) e conseguente vizio di motivazione*: si critica la decisione impugnata per aver ritenuto la sussistenza dell'abuso di ufficio, che sarebbe consistito nell'aver omesso di segnalare il reale domicilio del (omissis) nonostante l'imputato avesse contezza del suo reale recapito, in tal modo procurando un ingiusto vantaggio ai suo amico; l'errore delle sentenze di merito si rinviene nel non aver considerato che il reato di cui all'art. 323 cod. pen. richiede l'ingiusto vantaggio patrimoniale, che nella specie non vi è stato.

2.5. *Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche*: si evidenzia che i giudici hanno negato tali circostanza senza alcuna motivazione adeguata al riguardo e omettendo di considerare l'incensuratezza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi (2.1 - 2.3) con cui si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato per le due ipotesi di concussione sono infondati.

(omissis)
Il maresciallo dei Carabinieri e comandante della Stazione di (omissis) è stato ritenuto responsabile:

- della concussione di cui al capo A), per avere costretto (omissis) titolare di un'officina, a simulare un incidente tra un autocarro e l'auto di suo padre, allo scopo di ottenere il risarcimento dall'assicurazione per i danni subiti dall'auto del padre in tutt'altra situazione;

- della concussione di cui al capo B), per avere minacciato lo stesso (omissis) di gravi conseguenze per ottenere rapidamente la consegna di un ricambio di un pezzo dell'autovettura del padre e, successivamente, non pagando le spese di manodopera.

La Corte d'appello ha correttamente ritenuto la sussistenza del reato di concussione in entrambi gli episodi, rilevando nell'azione dell'imputato una condotta costrittiva, consistita nel minacciare i (omissis) di ingiuste conseguenze per la loro officina se non avessero ottemperato alle sue richieste; secondo i

giudici le persone offese sono state costrette a subire le imposizioni che provenivano dal comandante della stazione dei Carabinieri, una autorità in un piccolo centro; le minacce, poste in essere abusando della proprie qualità, avrebbero avuto un preciso significato, quello di creare situazioni pregiudizievoli ai titolari dell'autofficina ("vi faccio chiudere"; "è meglio che cambi mestiere").

1.2. Si tratta di una condotta che integra il reato di cui all'art. 317 cod. pen.

Il delitto di concussione, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, è caratterizzato da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-*quater* cod. pen., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv 258470).

Pertanto, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319-*quater* e 317 cod. pen., non va individuato solo nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma anche nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di concussione.

1.3. Nel caso di specie, l'imputato, abusando della sua qualità di comandante della locale Stazione di Carabinieri, ha costretto i titolari dell'autofficina a prestarsi all'operazione truffaldina ai danni dell'assicurazione per mezzo di minacce, ritenute dai giudici in grado di impressionare i ^(omissis) i quali hanno parlato di minacce "brutali" e "insistite"; stesso atteggiamento l'imputato ha posto in essere nell'altro episodio, in cui alle minacce ("vi faccio fallire") si sono aggiunti anche gli insulti.

Si ritiene che la Corte territoriale abbia colto perfettamente la situazione in cui si sono venuti a trovare le persone offese, costrette a sottostare alle ingiuste pretese dell'imputato che li minacciava di far chiudere la loro attività. Le osservazioni contenute nel ricorso, secondo cui non vi erano le condizioni per avviare, da parte dell'imputato, un procedimento amministrativo o giudiziario volto a inibire l'esercizio dell'impresa gestita dai (omissis) confermano la sussistenza della concussione, in quanto se vi fossero stati tali presupposti allora si sarebbe potuto ipotizzare il diverso e meno grave reato di induzione indebita: invero, è proprio l'ingiustizia del danno minacciato, privo cioè di ogni giustificazione, a confermare che la condotta posta in essere integra il delitto di concussione e non quello di induzione.

(omissis)
Del resto, non si vede quale vantaggio abbiano tratto i (omissis) dall'aver ottemperato alle pretese dell'imputato: peraltro, si è ritenuto che la minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale, finalizzata a farsi dare o promettere una utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato (Sez. 6, n. 6065 del 23/09/2014, Staffieri, Rv 262332, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa).

Del tutto infondato è, infine, il motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Infatti, la sentenza ha ritenuto credibili le persone offese e del resto già i giudici di primo grado hanno evidenziato come le dichiarazioni accusatorie di (omissis) e di (omissis) sono state confermate da quelle rese da (omissis).

2. E' invece fondato il motivo riguardante l'abuso d'ufficio.

In questo caso all'imputato è stato contestato di avere abusivamente preso cognizione di dati del servizio informatico SDI relativi a (omissis) suo amico, che era stato denunciato dalla moglie, omettendo di segnalare il suo

recapito alla polizia giudiziaria che lo ricercava, con evidente vantaggio ingiusto del(omissis)

La Corte d'appello ha confermato la sussistenza del reato senza considerare che la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. richiede l'esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale, che nella specie non vi è stato, sicché l'ipotesi incriminatrice non risulta completa.

Ne consegue l'annullamento della sentenza, limitatamente al reato di cui al capo c), perché il fatto non sussiste. La relativa pena, pari a due mesi di reclusione, applicata in continuazione, deve essere eliminata.

3. Infondato, infine, è il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto i giudici hanno giustificato tale scelta in considerazione della gravità dei fatti.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di abuso di ufficio perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 1° giugno 2016

Il Consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Giacomo Paoloni

